SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2041

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANIS, LORUSSO, BATTAGLIA, FIEROTTI, PETRICCA, BECCARIA, BRIENZA, BELLONI, d'IPPOLITO VITALE, ZANOLETTI, D'ALÌ, SCALONE, MARINELLI, GRIPPALDI, LISI, DI BENEDETTO, CASILLO, CONTESTABILE, PRESTI, TERRACINI, RADICE, RIANI, VENTUCCI, GALLOTTI, GARATTI, MAGLIOZZI, MACERATINI, RAMPONI, BECCHELLI, BAIOLETTI, DELFINO, PINTO, LADU, LAVAGNINI, SPISANI, SURIAN, BONANSEA, STAGLIENO, SECCHI, LA RUSSA, CORMEGNA, CAPONE, DEGAUDENZ, GERMANÀ, PELLITTERI, FERRARI Francesco, CAMO, GREGORELLI, BORGIA, MOLTISANTI, COZZOLINO, FISICHELLA, CASTELLANI, BEDIN, RAGNO, BEVILACQUA, MONTELEONE, PACE, RECCIA, ZACCAGNA, TAMPONI, COSTA, FAVILLA, CAMPUS, MERIGLIANO, MASIERO, COVIELLO, CURTO e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1995

Norme di coordinamento tra il codice di procedura penale e la legislazione penale militare di pace

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge non vuole affrontare il più ampio tema della complessiva riforma della legislazione penale militare di pace e di guerra e dell'ordinamento giudiziario militare.

Su questi argomenti sono stati predisposti dal Ministero della difesa ampi ed approfonditi studi che formeranno oggetto di un disegno di legge che si porrà come contributo del Governo per il dibattito in Parlamento.

Con questo provvedimento si vogliono dettare quelle norme di coordinamento che non furono predisposte con l'entrata in vigore del codice di procedura penale (24 ottobre 1989) e che servono a permettere solo l'ordinario funzionamento, in tempo di pace, della giurisdizione militare.

Occorre, inoltre, definire in maniera più conforme all'evoluzione delle esigenze di tutela delle istituzioni militari la nozione di reato militare, tenendo presenti sia l'articolo 103, ultimo comma, della Costituzione che la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia. Così come è opportuno adeguare la nozione di appartenente alle Forze armate alla definizione data dalla stessa Corte.

Mentre in alcuni casi le norme di adeguamento proposte coprono lacune legislative (creazione nell'ordinamento giudiziario militare delle figure del giudice per le indagini preliminari e del giudice per l'udienza preliminare) in altri casi sono dettate dalla necessità di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra sottoposto al processo penale militare e sottoposto al processo penale comune (in quest'ottica rientrano le norme che adeguano la normativa prevista dal codice di procedura penale per l'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza di reato).

L'espressa previsione (articolo 1) dell'applicabilità del codice di procedura penale al processo penale militare tronca ogni discussione su questa delicatissima materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art 1.

1. L'articolo 261 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«Art. 261 - *(Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale).* - Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale nonchè quelle di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, si osservano anche per i procedimenti davanti alla giurisdizione militare, sostituiti:

1) al tribunale ed al procuratore della Repubblica, rispettivamente il tribunale militare ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale militare;

2) al giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare presso il tribunale il giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare presso il tribunale militare;

3) al presidente della corte d'appello ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello il presidente della corte militare d'appello ed il procuratore generale della Repubblica presso la corte militare d'appello».

Art 2.

1. Per la nomina dei difensori di ufficio si osservano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e 15, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sostituito al tribunale per i minorenni il tribunale militare, al presidente del tribunale per i minorenni il presidente del tribunale militare ed al procuratore della Repubblica per i minorenni il procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

Art. 3.

1. L'articolo 313 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«Art. 313 - *(Condizioni di applicabilità delle misure coercitive ed interdittive).* - Le misure coercitive ed interdittive previste rispettivamente nel capo II e nel capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura penale possono essere applicate anche quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare superiore nel massimo a tre anni».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 308 del codice penale militare di pace è sostituito dai seguenti:

«Le persone indicate nell'articolo 301 devono procedere o far procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un reato militare, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti, ferma l'osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l'accesso in luoghi militari.

Anche fuori dei casi previsti dal primo comma, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

a) contro la fedeltà e la difesa militare previsti dal titolo I del libro II per i quali è stabilita la pena della reclusione o della reclusione militare non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) furto militare, quando ricorre una delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 231, primo comma, numeri 1, prima ipotesi, e 3, seconda ipotesi;

c) rivolta prevista dall'articolo 174;

d) distruzione o sabotaggio di opere militari previsti dall'articolo 167, primo e secondo comma».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 308 del codice penale militare di pace è inserito il seguente:

«Art. 308-*bis*.- (*Arresto facoltativo in flagranza*. - Le persone indicate nell'articolo 301 hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un reato militare, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare superiore nel massimo a tre anni.

Quando ricorre la necessità di interrompere l'attività criminosa gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria militare hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato militare mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 218;

b) insubordinazione con violenza prevista dall'articolo 186, primo comma, insubordinazione con minaccia prevista dall'articolo 189, primo comma, violenza contro un inferiore prevista dall'articolo 195, primo comma, minaccia a un inferiore prevista dall'articolo 196, primo comma;

c) lesione personale prevista dall'articolo 223;

d) furto militare previsto dall'articolo 230;

e) truffa prevista dall'articolo 234;

f) appropriazione indebita prevista dall'articolo 235;

g) disobbedienza prevista dall'articolo 173;

h) ammutinamento previsto dall'articolo 175;

i) diserzione prevista dagli articoli 148 e 149, numeri 1, 2 e 3;

l) mancanza alla chiamata prevista dall'articolo 151, primo e secondo comma;

m) militare chiamato alle armi che si fa sostituire previsto dall'articolo 153;

n) accordo al fine di commettere rivolta o ammutinamento previsto dall'articolo 178;

o) cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante prevista dall'articolo 179;

p) forzata consegna prevista dall'articolo 140;

q) resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella previste dall'articolo 141».

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 56 del codice di procedura penale la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* dalle sezioni di polizia giudiziaria istitutite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria, nonchè dalle sezioni di polizia giudiziaria militare istituite presso ogni procura militare della Repubblica e composte con personale dell'Arma dei Carabinieri».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 1 del codice penale militare è inserito il seguente:

«1-*bis*. *Appartenenti alle forze armate dello Stato*. – Appartengono alle forze armate coloro che prestano, ancorchè di fatto, servizio attivo nelle forze o nei corpi armati dello Stato».

Art. 8.

1. L'articolo 8 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«8. *Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato*. – Agli effetti della legge penale militare tutti i militari cessano di appartenere alle forze armate dello Stato dal momento stabilito per il loro collocamento in congedo».

Art. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 37 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«È reato militare qualunque violazione della legge penale commessa da militare in

servizio o considerato tale che abbia come soggetto passivo un militare o l'amministrazione militare. Costituiscono altresì reato militare i delitti di cui al libro II del titolo III del capo I del codice penale se commessi contro l'attività giudiziaria militare».

Art. 10.

1. La rubrica della sezione IV del capo I della parte I dell'ordinamento giudiziario militare approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, è sostituita dalla seguente: «Giudice per le indagini preliminari».

2. L'articolo 25 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 - *(Giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare)*. - *1.* In ogni tribunale militare uno o più magistrati militari sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.

2. Nel processo penale militare il giudice delle indagini preliminari ricopre le funzioni di giudice per l'udienza preliminare».

Art. 11.

1. L'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

«Art. 149. - *(Militari mancanti alla chiamata o disertori)*. - *1.* I militari mancanti alla chiamata o disertori sono assegnati ed avviati ad un Corpo. In caso di rifiuto sono tratti in arresto per essere detenuti in un carcere militare.

2. L'espiazione della pena, in misura non inferiore alla durata del servizio militare di leva, esonera dalla prestazione del servizio militare di leva».